

n. 47820/2018 R.G.A.C.



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati

dott.ssa Laura Tragni	Presidente
dott.ssa Olivia Condino	Giudice
dott. Olindo Canali	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 47820/2018 R.G.A.C., promossa da:

....., nata in Cina a .... il ....., cittadinanza cinese (C.F. ....) CUI ....., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Santilli, presso il cui studio sito in Milano Via Lamarmora 42, elegge domicilio;

- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -

**-ricorrente-**

**contro:**

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**

**-resistente -**

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

## **1. In Fatto**

Con ricorso *ex art. 35 bis* D. Lgs. 25/2008 depositato telematicamente il 12/10/2018, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ..... adiva il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 21/06/2018 e notificato in data 14/09/2018.

Si osserva che nel provvedimento della Commissione Territoriale, con tutta probabilità vi è un rifiuto in quanto, nella parte finale, si legge “*decide di non accogliere la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza*”; tuttavia l'organo amministrativo non fa cenno all'art. 28 *ter* del D.lgs. 25/08 e dall'esame della domanda di protezione internazionale non sussistono i presupposti previsti dall'articolo citato per un rigetto per manifesta infondatezza della domanda.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

La Commissione Territoriale convenuta si è costituita in giudizio in data 19/01/2019, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35-*bis* commi 7 e 8) e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza di comparizione delle parti *ex art. 35-bis* comma 11.

All'udienza del ..... la ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale e ha fornito alcune precisazioni. Il Giudice onorario delegato, sulle conclusioni del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione del compenso, richiamando la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha rimesso il fascicolo al Giudice designato.

Il Giudice onorario delegato per l'udienza ha rimesso il fascicolo al Giudice designato.

Con decreto del 30/04/2021 il Giudice designato ha disposto, a cura della difesa, il deposito di documentazione aggiornata in merito alla vita privata e familiare della ricorrente in Italia. Nel termine fissato, la difesa, ha prodotto quanto richiesto.

La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio dell'08/06/2022.

## **2. In Diritto**

Va premesso che la presente opposizione non si attegga come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

La difesa, come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ha chiesto di riconoscere lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art. 5* comma 6 T.U.I.

Nel modello C3 compilato il ..... la ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese il ..... e di essere giunta in Italia il giorno stesso.

**In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, il .....** la richiedente, in ordine alle condizioni di vita in patria ha dichiarato:

- ▶ di essere nata nel villaggio di ..... nel comune di ..... , città di ..... provincia di Huai Nan, regione di Anhui;
- ▶ di appartenere all'etnia Han;
- ▶ di essere di religione cristiana, della chiesa Zhao Hui;
- ▶ di avere studiato per 9 anni;
- ▶ di avere svolto l'attività di cameriera e commessa;
- ▶ che la madre è morta di tumore al seno quando lei aveva 8 anni, dopodiché il padre ha iniziato a bere e quando aveva 10 anni ha iniziato a credere in Dio, nel 2004 è stato arrestato e fino al 2007 lei ha vissuto con la nonna, nel 2007 il padre è uscito dal carcere, ma dopo pochi mesi è deceduto.

**Quanto ai motivi** che la avevano indotta a espatriare ha dichiarato di essere fuggita **per timore di essere arrestata a causa della sua fede religiosa.**

In particolare, ha riferito che:

- ▶ il padre fin da piccola le leggeva la Bibbia, ma lei non ne riusciva a comprendere appieno il significato;
- ▶ si è avvicinata al culto Zhao Hui dopo che il padre, già membro di questa Chiesa, decedeva pochi mesi dopo esser uscito dal carcere dove era stato detenuto per motivi religiosi dal 2004 al 2007;
- ▶ a quel tempo, sentendosi rifiutata da alcuni familiari e trovandosi, inoltre, coinvolta in atti di concorrenza sleale sul lavoro, cercava e trovava conforto nelle parole di Dio e, pertanto, a giugno 2009 decideva di battezzarsi;
- ▶ ha cominciato l'attività di evangelizzazione nella seconda metà del 2012 e la ha svolta fino a quando, un giorno di marzo 2013, un capo squadra del villaggio dove abitava la ha avvisata che la sua professione di fede era diventata nota e, pertanto, ella era costretta a lasciare la casa della nonna per rifugiarsi in quella della zia a He Fei;
- ▶ tre giorni dopo la sua fuga, il capo villaggio e la polizia si sono recati a casa della nonna e, non potendo ottenere notizie sulla richiedente, hanno annullato la pensione della nonna e sequestrato i quattro ettari di terreno della famiglia;
- ▶ nel maggio 2013, ha trovato un lavoro ed è andata a vivere con una compagna di fede fino a quando, ad agosto 2013, veniva a sapere dell'arresto di una compagna di fede che era stata a casa sua e, pertanto, era costretta a cambiare abitazione;
- ▶ una sera di settembre 2014, si recava a Bai Long insieme a una compagna di fede (..... ) per evangelizzare una parente di quest'ultima e, dopo l'arrivo improvviso della polizia, era costretta a scappare; precisa di non aver fatto ritorno nella precedente casa in affitto e di averne affittata una nuova e che un'altra compagna di fede residente a Bai Long l'avvisava che sia lei sia Gao Jie erano state segnalate da un vicino di casa del parente di quest'ultima attraverso una loro descrizione fisica;
- ▶ a marzo 2015, usciva in anticipo da una riunione religiosa e mentre era sul motorino elettrico notava una macchina che la seguiva, ma riusciva a far perdere le sue tracce;

- ▶ in seguito, apprendeva che i cinque fedeli presenti a quella stessa riunione erano stati arrestati e interrogati; precisa che quel giorno non trovava il coraggio di andare a lavorare e tornare a casa e, pertanto, chiedeva ospitalità alla compagna di fede Wang Mei, prima di fare ritorno a casa della zia, dove otteneva l'aiuto necessario per organizzare il viaggio di espatrio;
- ▶ per tali ragioni, aveva deciso di lasciare il proprio paese in aereo in data 12.05.2015, con regolare passaporto e visto turistico; precisa di avere ottenuto il passaporto a novembre 2014 dopo aver verificato (corrompendo un impiegato) che non era stata schedata dalle autorità competenti e di aver ottenuto il visto a marzo 2015;
- ▶ in Italia frequenta una Chiesa protestante, di cui produce attestazione.

**In ordine al timore di ritornare** nel proprio Paese ha riferito di temere di essere arrestata per la sua fede religiosa.

\*\*\*\*\*

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo, in particolare:

- ▶ non dettagliate le affermazioni relative al percorso interiore di conversione, in considerazione del contesto culturale cinese;
- ▶ non coerenti le affermazioni relative alle persecuzioni religiose con il fatto che sia riuscita a reperire diverse attività lavorative e abitazioni;
- ▶ non coerente rispetto alle COI che sia riuscita ad ottenere il passaporto ed il visto senza difficoltà;
- ▶ non circostanziate le dichiarazioni circa l'attività religiosa svolta in Italia.

La Commissione ha quindi ritenuto insussistente un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello *status* di rifugiato, e ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

### 3. Sulla completezza degli atti

In ordine al profilo della completezza degli atti, particolarmente rilevante quando occorre valutare vicende nelle quali siano dedotti elementi potenzialmente riferibili a gravi atti di persecuzione, si deve ricordare il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella causa C.560/2014 (sentenza resa il 9 febbraio 2017): *“Deve essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) il 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “Procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

*42 Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva*

2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *“all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”* (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

Si deve infatti osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del signor ..... negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi o segnalato specifiche carenze dell'audizione da colmare attraverso una nuova audizione. La stessa ricorrente ha fornito delle dichiarazioni libere in udienza, le quali risultano dal verbale del ..... *“mio padre era fedele di Zhao Hui. Quando ero molto piccola mi leggeva la Bibbia e pregavamo insieme, anche se non capivo perché ero troppo piccola. Quando avevo 14 anni mio padre è stato arrestato perché predicava; è rimasto in carcere per tre anni e poi lo hanno liberato perché ha avuto problemi di cuore a causa delle torture subite. Dopo due mesi è morto. Quando è stato arrestato a scuola mi veniva detto dagli insegnanti e dai compagni di classe che mio padre era un criminale. A volte venivo spinta. I miei confratelli invece mi hanno accolto”*.

La difesa ha depositato: attestazione di membro della Chiesa protestante di Milano rilasciato nel 2018, modello UNILAV relativo a contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 13.05.2021 come cameriera di sala con la società ..... SRL di Vimodrone.

Pertanto ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

#### 4. Sulla valutazione di credibilità

Come insegna la Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. civ. sez. VI, ord. 14 novembre 2017, n. 26921).

Nella specie, non ci sono ragioni per dubitare che la ricorrente, come dalla stessa dichiarato, sia cittadina cinese e provenga dalla regione di Anhui, come del resto accettato dalla Commissione Territoriale e non contestato dalla difesa.

È quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale della richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Ritiene il Collegio di non condividere il giudizio della Commissione Territoriale, rispetto al quale la difesa considera ha espresso motivi specifici di censura, ritenendo la narrazione credibile, in particolare, sotto i seguenti profili:

- ▶ la conoscenza dei principi fondanti il culto Zhao Hui;
- ▶ la sua adesione al culto ed alla partecipazione alle attività;
- ▶ la pratica religiosa svolta in Italia.

Il Collegio, alla luce dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ritiene che le affermazioni siano da considerarsi in generale attendibili e coerenti sia internamente che rispetto alle informazioni sul Paese di origine, come si espone di seguito.

In merito alla conoscenza del cristianesimo in generale e degli elementi fondanti il culto Zhao Hui, le dichiarazioni della ricorrente sono dettagliate e coerenti rispetto alle informazioni sul Paese di origine. Ella riferisce in modo preciso i principali testi sacri del cristianesimo (cfr. pag. 7 verbale di audizione) ed anche come è stata fondata la chiesa Zhao Hui (cfr. pag. 6 verbale di audizione). Per quanto riguarda le dichiarazioni sulla chiesa Zhao Hui, si osserva che esse sono corroborate dalle COI, nello specifico, che la chiesa domestica denominata “Zhaohui” o degli “Shouters”, è stata fondata da Lin Changshou nel 1949 a Taiwan. Essa viene anche chiamata *Local Church (Difang Jiaohui 地方教会* or *zhaohui 召会*) ed è un movimento fondato da Watchman Nee (Ni Tuosheng

倪柝声, 1903–1972) e Witness Lee (Li Changshou 李常, 1905–1997)<sup>1</sup>. L'appellativo di “*Shouters*” è stato dato dalle autorità cinesi in senso dispregiativo.<sup>2</sup> Il movimento fu fortemente influenzato dalla figura di Ni Tuosheng e dalle sue attività negli anni '20 del Novecento, il quale è considerato il fondatore della chiesa denominata *Little Flock*<sup>3</sup>. Il culto si modificò e prese forma in maniera più consistente dopo che Li Changshou ed altri leaders si trasferirono a Taiwan nel 1949<sup>4</sup>. Anno e luogo in cui la ricorrente colloca la nascita del culto. La ricorrente riferisce, inoltre, che un tratto distintivo della chiesa è l'invocazione ad alta voce, durante le cerimonie religiose, del nome di Gesù per tre volte, nonché delle modalità con le quali vengono organizzate le riunioni e lo svolgimento dell'attività principale, ossia l'evangelizzazione (cfr. pagg. 7-8 verbale di audizione), come riportato dalle COI.<sup>5</sup>

Relativamente al suo avvicinamento alla fede, il narrato è coerente e circostanziato. La ricorrente riferisce che il padre, fin da quando era una bambina, le parlava di Dio e quando egli uscì dal carcere è deceduto, i familiari la isolavano ed aveva dei problemi sul luogo del lavoro, per questi motivi si è avvicinata alla chiesa, dove ha trovato delle persone che la hanno accettata (“*da piccola mio padre mi parlava di Dio, ma io ero piccola e questa idea per me non era chiara. Quando mio padre è stato arrestato e detenuto, dopo che è tornato a casa è morto, questa cosa mi ha provocato un grande problema. Mio padre era già credente quando ero piccola e questo mi ha fatto capire che era una religione che cercava lui. Io ho iniziato a credere e questo mi faceva sentire il calore delle persone vicino a me. Dopo che è morto mio padre tanti parenti hanno sentito le parole false del governo cinese, e loro non volevano avere una parentela con me. In quel momento sentivo che la mia vita era molto confusa e non sapevo come affrontarla. Dopo che è morto mio padre avevamo tanti debiti e io ho dovuto andare a lavorare per restituire questi debiti e così non potevo continuare a studiare. All'inizio pensavo che bastasse trattare bene le persone per essere trattata bene a mia volta. Al lavoro il mio datore di lavoro non pensava che fossi la persona adatta e il mio stipendio era molto basso e in aggiunta i miei colleghi non mi consideravano ... ho letto anche la parola di Gesù che chiedeva alle persone di essere oneste. Quando ho iniziato a stare con i compagni di fede ho capito che loro si comportavano in modo onesto... La Chiesa mi ha fatto sentire che avevo ritrovato la famiglia. Attraverso l'unione con i compagni di fede ho capito per quale motivo mio padre era credente. Credere in Dio è la strada giusta della vita. ... Quando ho capito questo volevo seguire Dio per andare sulla strada della fede. Dopo qualche mese di esame, nel giugno 2009 mi sono battezzata e sono diventata una credente ufficiale di questa Chiesa*”, pagg. 9-10 verbale di audizione).

Con riferimento agli episodi di isolamento familiare e sociale che la ricorrente ha vissuto, dal narrato emergono i sentimenti di vergogna e di “diversità” che ella ha sperimentato all'interno della società, in quanto figlia di un uomo credente che è stato incarcerato per questo motivo. La sig.ra ..... riporta che dopo l'arresto del padre e la sua morte, alcuni famigliari la hanno isolata, i coetanei la deridevano e la allontanavano (cfr. pag. 13 verbale di audizione). Tale contesto di discriminazione a

<sup>1</sup> Yang, F., & Pettit, J. E. E., *The Black Market: Illegal Religions*, In *Atlas of Religion in China*, Leiden, The Netherlands: Brill, 2018, <https://brill.com/view/book/9789004369900/BP000015.xml>, p. 60.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Refugee Review Tribunal Australia, RRT RESEARCH RESPONSE, 28/01/2009, <https://www.refworld.org/pdfid/4b6fe1b20.pdf> e IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: China: The “Shouters,” including origins and founders, core beliefs, activities, and treatment of members by authorities (2017-October 2019) [CHN106373.E], 23 October 2019, <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457948&p1s=1>.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: China: The “Shouters,” including origins and founders, core beliefs, activities, and treatment of members by authorities (2017-October 2019) [CHN106373.E], 23 October 2019 <https://www.ecoi.net/en/document/2019487.html>.

scuola, sul luogo di lavoro e da parte della società cinese nei confronti delle persone cristiane è corroborato dalle COI consultate.<sup>6</sup>

In relazione ai fatti accaduti che hanno portato la ricorrente ad espatriare, ossia il fatto che alcune persone la avevano vista fare proselitismo nel suo villaggio e segnalata alla Polizia, che arrivò a casa della nonna (sospingendole la pensione e confiscando i terreni di proprietà), i continui cambi di abitazione e gli arresti di compagni di fede (cfr. pagg. 10-12), ella descrive meticolosamente la successione degli eventi nel tempo, i luoghi, i nomi delle persone coinvolte, le emozioni e le conseguenze personali che la repressione dello Stato cinese provoca nei confronti dei membri della chiesa Zhao Hui.

In merito alle doglianze mosse dalla Commissione Territoriale, si argomenta quanto segue:

- in relazione alla motivazione che ha spinto la ricorrente all'avvicinamento ad una fede perseguitata a livello statale, si osserva che dal narrato si evince che ella sia stata cresciuta da un padre che le ha trasmesso i valori cristiani e di aver trovato nella fede un motivo per superare gli ostacoli che la vita le aveva posto davanti e nei compagni di fede una famiglia; pertanto, dal narrato si desumono i sentimenti che ella ha provato in questo periodo che non devono essere necessariamente riferiti ad un travaglio interiore;
- con riferimento al fatto che, nel corso degli anni, abbia trovato diversi lavori ed abbia ottenuto diverse case in affitto nonostante di fede cristiana, si evidenzia il fatto che la ricorrente ha affittato case e lavorato solamente fuori dal suo villaggio (Xu Wei - dove abitava a casa della nonna), al di fuori del quale nessuno era a conoscenza della sua fede religiosa, per cui non vi è alcuna contraddizione tra le due circostanze, infatti alla domanda *“i suoi datori di lavoro a He Fei non le hanno mai fatto dei problemi in connessione alla sua fede religiosa?”* ha risposto *“io nascondevo la mia attività religiosa, non raccontavo agli altri che sono una persona credente”*, parimenti alla domanda *“a He Fei non ha mai avuto problemi con i proprietari delle case che affittava in connessione alla sua fede religiosa?”* ha riferito: *“per evitare i problemi non abbiamo detto che siamo cristiani prima di affittare la casa”* (pag. 13 verbale di audizione);
- in merito alla frequentazione della chiesa protestante in Italia, il Collegio non ha ravvisato alcuna vaghezza, in quanto ella riferisce l'indirizzo della chiesa, il nome della pastora, il modo in cui è venuta in contatto con la chiesa e la sua partecipazione alle riunioni (cfr. pagg. 2-3 verbale di audizione);
- per quanto riguarda l'ottenimento del passaporto e del visto turistico, si osserva che la ricorrente non era stata denunciata formalmente per le sue attività religiose, pertanto presumibilmente non inserita in alcun database. Relativamente al rilascio del passaporto, dalle fonti sul Paese di origine emerge come la maggior parte della popolazione riesca ad ottenere il documento, tranne in casi ben specifici. Il racconto della ricorrente trova quindi riscontro nelle informazioni esaminate. Difatti, il *Country Report on Human Rights Practices 2019* del Dipartimento di Stato americano<sup>7</sup> rileva come la maggior parte dei cittadini cinesi riesca ad ottenere il passaporto e il governo cinese permetta l'emigrazione legale e i viaggi all'estero della gran parte della popolazione. Le maggiori difficoltà vengono incontrate da coloro che sono ritenuti potenziali minacce per lo Stato, quali leader religiosi, dissidenti politici, firmatari di petizioni e membri di minoranze etniche, i quali incontrano

---

<sup>6</sup> CSW – Christian Solidarity Worldwide: Written submission to the 48th session of the Human Rights Council , September 2021, <https://docs-eu.livesiteadmin.com/dc3e323f-351c-4172-800e-4e02848abf80/written-statement-china.pdf>; USDOS – US Department of State: 2020 Report on International Religious Freedom: China, 12 May 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html>.

<sup>7</sup> USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - China, 11 March 2020, <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/china/>.



costantemente significative restrizioni al viaggio<sup>8</sup>. Tale informazione viene corroborata anche da *Human Rights Watch*, che conferma come i passaporti ordinari siano generalmente disponibili per tutti i cittadini che ne fanno richiesta, tranne coloro che sono coinvolti in un procedimento penale o coloro che sono considerati una minaccia per la sicurezza dello Stato<sup>9</sup>. Secondo il Dipartimento Australiano per gli Affari Esteri e il Commercio<sup>10</sup>, le domande per ottenere un passaporto ordinario vengono fatte nel luogo dove l'*hukou* della persona è registrato. Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi<sup>11</sup> descrive l'*hukou* (*Household registration booklet*) come il sistema di registrazione familiare cinese, che contiene i dati di tutte le persone che vivono insieme e fanno parte del medesimo nucleo familiare. Si tratta di un documento necessario per una varietà di scopi, tra i quali la richiesta di documenti di identità o di viaggio. Le fonti riferiscono della difficoltà di stabilire in che misura e attraverso quali modalità, ad esempio corrompendo i funzionari incaricati, sia possibile eludere le disposizioni previste dalla legge e ottenere comunque il rilascio dei documenti<sup>12</sup>.

Relativamente all'attraversamento del valico di frontiera, nonostante si ribadisca il fatto che non vi siano processi a carico della ricorrente, si evidenzia come le fonti accertino l'esistenza di liste che raccolgono i nomi delle persone alle quali è stato imposto un divieto di espatrio. Liste sulle quali però non esistono informazioni certe o univoche. Oltre all'esistenza di una lista nazionale, vi sono liste compilate a livello provinciale. Nella lista nazionale vengono inseriti i nomi di attivisti con un profilo di rilievo, mentre esiste una apposita lista per coloro che sono accusati di aver commesso un reato<sup>13</sup>.

Non c'è, tuttavia, uniformità nelle fonti consultate circa l'effettiva possibilità che tali informazioni siano visibili nei sistemi informatici dei luoghi di frontiera. Alcune fonti affermano che sia impossibile verificarlo, mentre altre sostengono che gli aeroporti abbiano a disposizione particolari canali attraverso i quali ottengono informazioni circa le persone che hanno un divieto di uscita dal Paese, quali ad esempio gli uffici di sicurezza provinciali o le corti<sup>14</sup>.

Tra i diversi luoghi di frontiera, gli aeroporti sono i luoghi dove i controlli risultano essere più approfonditi<sup>15</sup>. Il sistema di controlli in uscita, tuttavia, non è ineccepibile: è infatti possibile che una persona riesca a lasciare il Paese prima che il divieto di uscita applicato a livello locale sia comunicato a livello provinciale<sup>16</sup>. Le fonti confermano la circostanza di

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Human Rights Watch, *One Passport, Two Systems China's Restrictions on Foreign Travel by Tibetans and Others*, 13 July 2015, <https://www.hrw.org/report/2015/07/13/one-passport-two-systems/chinas-restrictions-foreign-travel-tibetans-and-others>.

<sup>10</sup> DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report China, 3 October 2019, <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-china.pdf>.

<sup>11</sup> Netherlands Ministry of Foreign Affairs: Country of origin information report China, 1 July 2020, [https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020\\_07\\_MinBZ\\_NLMFA\\_COI\\_Report\\_China\\_Algemeen\\_Ambtsbericht\\_China.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf).

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: China: Exit controls and security measures at airports, particularly Beijing airport, for Chinese citizens travelling overseas, including procedures at check points and the use of computerized identity verification and facial recognition technology (2017-August 2019) [CHN106355.E], 3 October 2019, <https://www.ecoi.net/en/document/2019121.html>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report People's Republic of China, 21 December 2017, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1424365/4792\\_1518594924\\_country-information-report-china.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1424365/4792_1518594924_country-information-report-china.pdf).

<sup>16</sup> Netherlands Ministry of Foreign Affairs: Country of origin information report China, 1 July 2020, [https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020\\_07\\_MinBZ\\_NLMFA\\_COI\\_Report\\_China\\_Algemeen\\_Ambtsbericht\\_China.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf), pp. 49-50.

allontanamento dal Paese di persone i cui nomi comparivano in liste provinciali attraverso i confini di altre province.<sup>17</sup> Si riporta, a titolo di esempio, un articolo riferito ad un membro della *Almighty God*, che fu arrestato, torturato in carcere e ricercato dalla Polizia, che tuttavia riuscì ad espatriare con un visto turistico per la Spagna, dove ha fatto richiesta di asilo<sup>18</sup>. Con ciò si intende evidenziare come non sia impossibile ottenere i documenti ed espatriare, benché si sia segnalati dagli apparati di sicurezza cinesi.

Alla luce di quanto appena argomentato, il Collegio ritiene, contrariamente a quanto valutato dalla Commissione, che le dichiarazioni della ricorrente abbiano superato il vaglio di credibilità così come dettagliato nei criteri stabiliti dall'art. 3 co. 5 D.lgs. 251/2007. Il racconto presenta un sufficiente livello di dettaglio, non è contraddittorio ed è coerente rispetto alle informazioni sul Paese di origine. La vicenda narrata dalla ricorrente è considerata, pertanto, credibile nel suo complesso.

#### **a. Sullo status di rifugiato**

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D. lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un “*fondato timore*” di subire:

*da parte dei soggetti indicati dall'art. 5<sup>19</sup>;*

*atti persecutori come definiti dall'art. 7<sup>20</sup>;*

*per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8<sup>21</sup>.*

Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6<sup>22</sup>.

L'esame circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere condotto sia tenendo in considerazione la persecuzione subita in passato, sia effettuando una valutazione prognostica del rischio di subirne in futuro, in caso di ritorno nel Paese.

**Alla luce della credibilità delle dichiarazioni rese, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come previsti dall'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra del 1951, recepito all'art. 2 del D.Lgs. 251/2007.**

Nel caso in esame, partendo da un'analisi degli atti di persecuzione, rileva come, nonostante la ricorrente non abbia subito persecuzioni in passato, ella esprima il timore, in caso di rimpatrio, di essere arrestata a causa della sua fede religiosa. Il timore soggettivo espresso, è corroborato dalla sua controparte oggettiva, in quanto, dalle informazioni sul Paese di origine emerge come tale timore sia fondato. Le fonti consultate<sup>23</sup> riportano, difatti, come in Cina la libertà di culto sia

---

<sup>17</sup> IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: China: Exit controls and security measures at airports, particularly Beijing airport, for Chinese citizens travelling overseas, including procedures at check points and the use of computerized identity verification and facial recognition technology (2017-August 2019) [CHN106355.E], 3 October 2019, <https://www.ecoi.net/en/document/2019121.html>.

<sup>18</sup> Bitter Winter, “Yes, Torture Is Used in China”: A Church of Almighty God Refugee in Spain Speaks Out, 19/02/2020, [https://bitterwinter.org/a-church-of-almighty-god-refugee-in-spain/#Hoping\\_for\\_asylum\\_in\\_Europe](https://bitterwinter.org/a-church-of-almighty-god-refugee-in-spain/#Hoping_for_asylum_in_Europe).

<sup>19</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

<sup>20</sup> come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7).

<sup>21</sup> gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

<sup>22</sup> Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie

<sup>23</sup> DFAT, Country Information Report People's Republic of China, 03/10/2019, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-china.pdf>, pp. 23-25.

ammessa unicamente per gli aderenti alle cd. religioni patriottiche - il Buddismo, il Taoismo, l'Islam, il Cattolicesimo e il Protestantismo - e soltanto laddove si svolgano nell'ambito dell'operatività delle rispettive associazioni. Solamente i gruppi religiosi appartenenti ad una di queste cinque religioni, che operano sotto la direzione dello *United Front Work Department* (UFWD) del governo cinese, possono registrarsi e praticare legalmente attività di culto. Ciò comporta, per tali gruppi religiosi, la necessità di rispettare determinate disposizioni in tema di costruzione e ristrutturazione degli edifici religiosi, limitazioni alla frequenza delle funzioni religiose, controlli sulla selezione del clero, obbligo per gli adepti di giurare fedeltà alla patria e divieto di svolgere attività di proselitismo in luoghi pubblici o luoghi di culto non registrati. D'altra parte, la legge penale cinese ritiene illegali le fedi religiose definite come "*cult organisations*" o *xie jiao*<sup>24</sup>, ossia insegnamenti eterodossi accusati di diffondere idee superstiziose che sono considerate dannose per la società<sup>25</sup>. I seguaci di tali chiese, definite anche come domestiche, sono considerati sovversivi in quanto professano una fede inserita nel mercato nero (*black market*), che a differenza di altre fedi collocate dal Partito Comunista nel mercato "rosso" o "grigio", sono quelle soggette al maggior grado di repressione<sup>26</sup>. Dal 1995 il Partito Comunista Cinese (PCC) mantiene la lista degli *xie jiao*<sup>27</sup>, di cui l'ultimo aggiornamento risale a settembre 2017 e tra cui figura il gruppo denominato "*The Shouters*". I membri sono pertanto punibili dalla legge, attraverso l'art. 300 del codice penale, che prevede una pena dai 3 ai 7 anni di detenzione o in alcuni casi l'ergastolo<sup>28</sup>. Dalle fonti consultate<sup>29</sup>, emerge come l'art. 300 del codice penale venga usato dalle autorità nazionali in maniera arbitraria e discriminatoria nei confronti delle persone appartenenti ai cosiddetti *xie jiao* che si stanno diffondendo rapidamente nel Paese e che rifiutano di conformarsi alle regole imposte dal PCC.

Le fonti esaminate, riportano che gli appartenenti a gruppi cristiani non registrati rischiano di essere picchiati, arrestati, imprigionati, di perdere il lavoro e che il luogo di preghiera venga distrutto, al fine di obbligarli a registrarsi nelle liste del PCC<sup>30</sup>. Nel report annuale sulla libertà religiosa in Cina<sup>31</sup>, il Dipartimento di Stato Americano, evidenzia come vi siano numerosi report che segnalano la violenta condotta delle forze di polizia cinesi nelle fasi dell'arresto e della detenzione di *leaders* e membri delle chiese domestiche, i quali vengono sentenziati sulla base di attività criminali inconsistenti, perlopiù legate alle loro pratiche religiose. Oltre a ciò, vengono riportati casi di decessi, torture (deprivazione del sonno e cibo) ed espanto coatto di organi durante il periodo di detenzione<sup>32</sup>. Le fonti riportano che gli *Shouters* furono per la prima volta messi al bando nel 1983 e da quel momento molti di loro furono arrestati e detenuti; chi è riuscito a sottrarsi vive nel costante

---

<sup>24</sup> Bitter Winter, Se la tua religione è uno *xie jiao*, vai in prigione. Ma che cos'è uno *xie jiao*?, 08/08/2018, <https://it.bitterwinter.org/ma-che-cose-uno-xie-jiao/>.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Netherlands Ministry of Foreign Affairs: Country of origin information report China, 1 July 2020, [https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020\\_07\\_MinBZ\\_NLMFA\\_COI\\_Report\\_China\\_Algemeen\\_Ambtsbericht\\_China.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf), p.40.

<sup>27</sup> Bitter Winter, Elenco degli *xie jiao*, <https://it.bitterwinter.org/vocabulary/elenco-degli-xie-jiao/>.

<sup>28</sup> Netherlands Ministry of Foreign Affairs: Country of origin information report China, 1 July 2020, [https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020\\_07\\_MinBZ\\_NLMFA\\_COI\\_Report\\_China\\_Algemeen\\_Ambtsbericht\\_China.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf), p.41.

<sup>29</sup> Bitter Winter, Articolo 300: l'arma segreta del PCC per la persecuzione religiosa, 10/04/2019, <https://it.bitterwinter.org/articolo-300-larma-segreta-della-persecuzione-religiosa-del-pcc/>.

<sup>30</sup> Freedom House, 'Special report- The Battle for China's Spirit', February 2017, [https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH\\_ChinasSprit2016\\_FULL\\_FINAL\\_140pages\\_compressed.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_ChinasSprit2016_FULL_FINAL_140pages_compressed.pdf).

<sup>31</sup> USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: China (Includes Tibet, Xinjiang, Hong Kong, and Macau) - China, 10 June 2020, <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/china/>.

<sup>32</sup> *Ibid.*

timore di essere individuato<sup>33</sup>. I membri degli *Shouters*, come la ricorrente, sono dunque soggetti a persecuzioni, arresti e detenzioni in quanto affiliati ad un gruppo considerato illegale che diffonde idee e pratiche superstiziose che ledono la legge dello Stato<sup>34</sup>.

Orbene, le informazioni riportate dalle fonti menzionate, hanno indotto il Collegio a valutare che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione territoriale, se la ricorrente dovesse essere rimpatriata in Cina, correrebbe il rischio di subire atti persecutori nella forma di una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali, come atti di violenza fisica o psichica (art. 7 co. 2 lett. a) D.lgs. 251/2007) e azioni giudiziarie o sanzioni penali discriminatorie (art. 7 co. 2 lett. c) D.lgs. 251/2007).

In merito all'analisi dei responsabili della persecuzione (art. 5 D.lgs. 251/2007) e dei soggetti che offrono protezione (art. 6 D.lgs. 251/2007), nel presente caso rileva come l'attore della persecuzione sia lo Stato che, come riportano le fonti sopra citate, viola i diritti umani fondamentali dei membri del gruppo degli *Shouters*, usando violenza fisica, psichica, nonché perseguendo i fedeli per la loro appartenenza religiosa. La sig.ra ..... sarebbe dunque, in caso di rimpatrio, esposta al rischio di subire atti persecutori da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrire protezione.

Da ultimo, nel caso in esame è evidente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione e uno o più dei cinque motivi convenzionali di cui al citato art. 7 del D.Lgs. 251/2007 (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale ed opinione politica).

In particolare, ad avviso del Collegio, gli atti di persecuzione sono motivati dalla fede religiosa della ricorrente ed alla sua appartenenza alla chiesa domestica Zhao Hui. Difatti, le azioni delle autorità cinesi, hanno l'effetto di precludere e limitare alla sig.ra ..... l'esercizio del suo diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, come sancito, *inter alia*, nell'art. 18 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948). Il termine "religione", come suggerito dalle Linee guida UNHCR<sup>35</sup>, può includere il concetto di credo teistico, come nel caso della ricorrente, e la libertà di religione può essere intesa anche come libertà di manifestare la propria religione sia individualmente che in pubblico. Parimenti, l'art. 10 co. 1 lett. b) D.lgs. 251/2007, stabilisce che "*il termine -religione- include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte*". In merito, la Corte di Giustizia Europea, nella decisione *X and Y v. Germany* (2012), richiamando l'art. 10(1) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000) e l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha stabilito che la libertà di religione è un diritto umano fondamentale, la cui violazione può costituire persecuzione se il soggetto corre il rischio di essere perseguito per la sua fede. Inoltre, le autorità del Paese di rifugio, non possono ragionevolmente argomentare che il richiedente possa evitare la persecuzione nascondendo il proprio credo all'agente della persecuzione. La libertà di religione, secondo la Corte, può essere limitata dalla legge solamente se necessario al fine di tutelare la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute, la morale o i diritti e le libertà altrui, come ad esempio le misure volte ad impedire attività criminali<sup>36</sup>. Nel caso di specie, la limitazione alla libertà di religione che il governo cinese impone alla ricorrente, si manifesta sia

<sup>33</sup> IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: China: The "Shouters," including origins and founders, core beliefs, activities, and treatment of members by authorities (2017-October 2019) [CHN106373.E], 23 October 2019, <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457948&pls=1>.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> UNHCR, Guidelines on international protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 28 April 2004, <https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html>, pp. 4-5.

<sup>36</sup> *Ibid.* p. 6.

come impossibilità di professare la fede individualmente, elemento ritenuto fondamentale per la propria identità, sia come negazione di manifestare in pubblico il proprio credo, riunendosi con gli altri fedeli e facendo attività di proselitismo. Dalle fonti consultate e sopra menzionate, non emerge che i membri degli *Shouters* siano coinvolti in attività che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute, la morale o i diritti e le libertà altrui.

Oltre a ciò, le informazioni sul Paese di origine sopra richiamate<sup>37</sup>, evidenziano come l'appartenenza al gruppo religioso degli *Shouters* possa essere considerata dalle autorità come un atto sovversivo, contrario alle regole dello Stato cinese in quanto questa organizzazione non accetta di conformarsi alle stesse. Alla luce di quanto appena evidenziato, rileva come l'affiliazione della sig.ra ..... ad un gruppo considerato un culto *xie jiao*, possa essere visto dalle autorità cinesi come un'azione di natura politica. Pertanto, ella, in caso di rimpatrio, potrebbe essere oggetto di persecuzione non solamente per motivi religiosi, ma anche per un'opinione politica che le viene attribuita dallo Stato cinese, il quale vede nella sua fede religiosa un atto di sovversione alle sue leggi.

Per i motivi fin qui esposti, il Tribunale ritiene sussistere con un ragionevole grado di probabilità che, in caso di rientro in Cina, la sig.ra ..... possa essere sottoposta ad atti persecutori per motivi religiosi, da intendersi anche come espressione di opinioni politiche. Sono quindi integrati i presupposti per il riconoscimento dello **status di rifugiato** ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.lgs. 251/2007.

**Il ricorso va, pertanto, accolto.**

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande subordinate.

## 5. Sulle spese

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

## P. Q. M.

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

- in **accoglimento** del ricorso presentato il ..... da ..... , avverso il provvedimento, emesso in data ..... e notificato il ..... , con il quale la Commissione Territoriale di Milano non accoglieva la domanda di protezione internazionale,

**dichiara**

---

<sup>37</sup> In particolare: IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: China: The "Shouters," including origins and founders, core beliefs, activities, and treatment of members by authorities (2017-October 2019) [CHN106373.E], 23 October 2019, <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457948&pls=1>.

- ..... , nata in **Cina** a ..... il ..... , cittadinanza **cinese**, CUI ..... , persona a cui deve essere accordato lo **status di rifugiato** ai sensi dell'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra del 1951;
- nulla sulle spese;
- provvede con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'08/06/2022.

Il Giudice estensore

Olindo Canali

Il Presidente

Dr.ssa Laura Sara Tragni